

Termine massimo di permanenza nell'incarico semidirettivo.

(Risposta a quesito del 20 febbraio 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 20 febbraio 2008, ha adottato la seguente delibera:

“- letta la nota in data 23 ottobre 2007 con la quale il dott. ..., Presidente della ... sezione ... del Tribunale di ... , premesso che alla data del 27 gennaio 2008 si sarebbe trovato nella situazione prevista dall'art. 5 comma 3 della legge 30 luglio 2007 n. 111, avendo maturato il termine massimo di permanenza nell'incarico semidirettivo, chiede al Presidente del Tribunale l'assegnazione, nel medesimo incarico di Presidente, ad una diversa sezione dello stesso Tribunale, assimilando la propria condizione a quella della regolamentazione prevista per la permanenza ultradecennale dei magistrati nelle medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro;

- visto e condiviso il parere espresso dall'Ufficio studi in data 28 dicembre 2007, nel quale si evidenzia che le previsioni ex art.19 D.Lgs.160/2006 e quelle ex art. 5 comma 3 della legge 30 luglio 2007 n. 111 rispondono all'analoga ratio della temporaneità delle funzioni, ma che il medesimo principio opera in maniera diversa in relazione alla funzione esercitata, trovando, dunque, applicazione omogenea ma non identica a seconda che il magistrato interessato eserciti o meno funzioni direttive e semidirettive. Se infatti la logica di fondo è la stessa, le conseguenze del superamento del limite massimo di permanenza dei singoli magistrati nel medesimo posto tabellarmente individuato non possono che essere diverse, giacché è possibile un loro mero spostamento all'interno dell'ufficio, senza alcuna modifica del luogo di servizio ovvero delle funzioni esercitate. Ciò non è, evidentemente, possibile per i titolari di incarichi direttivi e semidirettivi, attese le peculiarità del ruolo da loro rivestito, che impongono scelte normative ed interpretative diverse ma sempre a salvaguardia dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura.

Infatti, si sottolinea come, con l'art. 5 della legge n.111/2007 il legislatore ha previsto i criteri temporali di operatività del principio della temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, stabilendo che le disposizioni dettate in materia dagli artt. 45 e 46 D. Lgs. 160/2006 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L. 111/2007. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall'incarico, restando assegnati allo stesso ufficio, senza funzioni direttive o semidirettive. Il meccanismo di decadenza ex lege previsto dall'art. 5 comma 3 citato fa sì che, per quanto riguarda i tribunali ordinari, operi la norma dell'art. 104 O.g., secondo cui “fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la sezione”. Pertanto, decaduto il presidente di sezione ai sensi dell'art. 5 L. 111/2007, le relative funzioni saranno svolte dal magistrato più anziano della sezione, sebbene senza lo sgravio nell'attribuzione degli affari previsto e disciplinato dal paragrafo 32.8 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari.

Si conclude, quindi, nel senso di affermare che l'art. 46 D.Lgs 160/2006, nel disciplinare la temporaneità degli incarichi semidirettivi stabilisce che i magistrati, per i quali siano maturati i termini massimi di esercizio delle funzioni semidirettive ai sensi del primo comma, tornano a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio. L'art. 5 III comma L. n. 111/2007 detta la disciplina transitoria da applicarsi ai magistrati con incarichi semidirettivi i quali decadranno dall'incarico il 27 gennaio 2008, per effetto del decorso del termine massimo di permanenza calcolato a far data dall'assunzione delle relative funzioni, e non pone alcuna alternativa di scelta, stabilendo per tutti l'assegnazione allo stesso ufficio con funzioni né direttive né semidirettive. Pertanto, in ragione del chiaro disposto normativo di cui all'art. 5 L. 111/2007 e della sua non sovrapposibilità alla previsione di cui al secondo comma dell'art. 46 D.Lgs. 160/2006 ai magistrati in oggetto non è

riconosciuta alcuna possibilità di scelta e, quindi, gli stessi restano assegnati con funzioni né direttive né semidirettive nel medesimo ufficio in cui hanno svolto le funzioni semidirettive;

- letto inoltre l'art. 1 del Decreto Legge 25 gennaio 2008 n. 3, il quale, stabilisce, in deroga agli artt. 104, 108 e 109 dell'Ordinamento giudiziario che *"...in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'art. 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n.111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per un periodo massimo di 6 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto"*

- considerato che tale espressa previsione di proroga per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del D.L.3/2008 non può che ritenersi un'ulteriore conferma dell'interpretazione sinora esposta circa la valenza del disposto normativo di cui all'art. 5 comma 3 della legge n.111/2007, risolvendo in fatto la questione sottesa al quesito proposto sino alla scadenza dei termini di proroga,

delibera

di rispondere al quesito come in parte motiva".